

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 5

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 concernente «Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità ed in materia di usura, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 16 ottobre 2008».

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Nell'intestazione del regolamento dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti: «....., ai testimoni di giustizia».

All'art. 1, comma 1, dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti: «ai testimoni di giustizia».

All'art. 1, comma 1, dopo le parole «legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31» sono aggiunte le seguenti: «concernente interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia e in materia di usura».

All'art. 1, comma 2, lettera a) dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti: «ai testimoni di giustizia».

All'art. 1, comma 2, è aggiunta la seguente lettera d): «per testimone di giustizia» coloro che riguardo al fatto-reato sul quale rendono dichiarazioni assumono esclusivamente il ruolo di testimone, la cui qualifica è stata riconosciuta dalla Commissione di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82; nei loro confronti, peraltro, non deve essere stata disposta una misura di prevenzione, né deve essere in corso un procedimento di applicazione della stessa e devono risultare estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali».

All'art. 2, comma 1, dopo le parole «o che sono vittime del fenomeno estorsivo» sono inserite le seguenti: «....., nonché ai testimoni di giustizia secondo quanto previsto dall'art. 17 bis della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008».

Alla fine dell'art. 3, comma 1, è aggiunto: « – attestazione della Commissione di cui all'art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo

1991, n. 82, da cui risulti, per i testimoni di giustizia il possesso di tale qualifica, nonché, sempre per i testimoni di giustizia, attestazione della competente autorità da cui risulti che nei confronti del richiedente il beneficio non è stata disposta una misura di prevenzione, né che è in corso un procedimento di applicazione della stessa e che lo stesso sia estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali».

L'articolo successivo all'articolo 4, erroneamente riportato come numero 1 («Sostegno agli orfani») e rettificato in numero «5».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5 bis (Ulteriori benefici)

1. A quanti, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità, abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti dall'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, sono attribuiti i benefici di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. I contributi a compensazione di cui all'articolo 11 bis, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 31/2008 sono concessi: 1) nella misura del 15 per cento, a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 40 per cento e nella misura del 25 per cento a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 70 per cento; 2) ai superstiti delle vittime nella misura del 5 per cento per ogni componente facente parte del nucleo familiare della vittima al momento del decesso e fino al massimo del 25 per cento.

3. I bandi di concorso e le procedure selettive per l'assunzione nell'amministrazione regionale, dovranno prevedere, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente in materia di accesso al pubblico impiego, criteri di precedenza e preferenza a favore di chi abbia riportato una invalidità permanente e a favore dei superstiti delle vittime della criminalità. Analoghi benefici dovranno essere previsti per i testimoni di giustizia, anche per le procedure concorsuali attivate dagli enti sub regionali, fermo restando che la perdita di tale status comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, per come previsto dalla legge regionale 7 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma 3.

4. A quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 45 per cento potranno essere concessi abbonamenti ridotti del 50 per cento delle tariffe in vigore per l'uso dei trasporti di competenza regionale, elevabili al 100 per cento per chi abbia riportato una invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento ed ha necessità di raggiungere sistematicamente luoghi di cura o di lavoro. Analoghe riduzioni potranno essere accordate ai nuclei familiari superstiti delle vittime rapportate al numero dei componenti delle vittime ed al reddito complessivo. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definirà le esatte modalità e limiti di concessione delle predette agevolazioni.

5. Tutti i bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale dovranno, in attuazione dell'articolo 11 bis della legge regionale n. 31/2008, prevedere titoli di assoluta preferenza per le vittime della criminalità individuate dalla stessa legge. A tal fine la Giunta regionale, con apposita deliberazione, adotterà i necessari indirizzi e criteri per l'inserimento nei bandi di tali titoli.

6. Tutti i benefici potranno essere accordati nei limiti delle risorse annualmente disponibili e previste nell'apposito fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, nonché del programma di interventi previsto dalla stessa norma».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 giugno 2012

Scopelliti